

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1474}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BIANCHINI, SANGALLI, MORO, ROSSI di MONTELERA,
BIANCHI di LAVAGNA, RAVASIO, ORSENIGO, RIGHI,
CORSI, SENALDI, VENTRE**

Presentata il 22 marzo 1984

Interpretazione autentica dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, relativa alla determinazione della tariffa base per l'imposta comunale sulle pubblicità e per i diritti sulle pubbliche affissioni

ONOREVOLI COLLEGHI! — I provvedimenti che sono stati emanati negli ultimi anni in materia di aumenti dei tributi locali, in particolare per quanto riguarda l'imposta comunale sulle pubblicità e sui diritti sulle pubbliche affissioni, hanno provocato una gravissima situazione a danno di numerose categorie, in particolare artigianali e commerciali che nel ricorso alla esposizione di insegne, avvisi, cartelli, ecc. trovano un naturale ed essenziale supporto per la individuazione e lo svolgimento delle loro attività.

Si sono, cioè, create sperequazioni rilevanti ed assolutamente in contrasto

con ogni principio di giustizia fiscale e di ripartizione dei costi dei pubblici servizi.

In particolare, la disposizione contenuta nell'articolo 25 del decreto-legge n. 55 del 28 febbraio 1983 convertito dalla legge 24 aprile 1983, n. 131, concernente provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983, oltre a prevedere un aumento del 30 per cento per le tariffe dell'imposta sulla pubblicità, imponeva ai comuni di applicarle nella misura massima prevista dalla legge.

Per l'anno 1984 la legge finanziaria ha confermato in sostanza il carico im-

sitivo sopra evidenziato con un ulteriore aumento del 10 per cento.

Nel contempo si è verificato un fatto che ha decisamente peggiorato la situazione in misura oltremodo gravosa, con la negativa connotazione che ciò è avvenuto senza alcun intervento legislativo, dando luogo anche a vistose forme di protesta da parte dei contribuenti interessati.

Infatti, il Ministero delle finanze con la circolare n. 12 del 3 agosto 1983 della Direzione generale per la finanza locale, recepiva un parere emesso dal Consiglio di Stato in data 22 febbraio 1983 (numero 64/83, sez. III), con il quale veniva data una interpretazione alle disposizioni relative all'imposta sulla pubblicità luminosa ed illuminata di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 26 ottobre 1972, nel senso che per « tariffa base » deve intendersi quella già aumentata in forza degli articoli 4 e 5 dello stesso decreto, con conseguente rilevantissimo aggravio impositivo ed in palese contraddizione con la disposizione contenuta nel successivo articolo 50, diretta proprio ad evitare tale conseguenza.

Come è noto la stessa relazione illustrativa del decreto n. 639 del 1972, così recitava in relazione alla disposizione in discorso:

« L'articolo 50 sancisce un sano principio che non si trova espresso nella attuale normativa e cioè l'obbligo di riferire sempre le maggiorazioni, a qualunque titolo previste, alla tariffa base, onde evitare che di fronte alla coesistenza di più maggiorazioni (per esempio: pubblicità luminosa, posta in una strada di categoria speciale, in un comune dichiarato stazione di soggiorno, cura e turismo), anziché procedere semplicemente al loro cumulo, si applichi l'una sull'altra ».

Appare chiaro, se solo si consideri che, nell'esempio riportato, le maggiorazioni arrivano al 150 per cento della tariffa base (per la pubblicità luminosa), al 200 per cento (per le zone speciali), ecc., qua-

le diversa entità del carico fiscale risulta applicando l'uno o l'altro sistema di calcolo del debito d'imposta.

Purtroppo, numerosi comuni hanno pedissequamente seguito il metodo di calcolo fondato sulla interpretazione fornita dal Consiglio di Stato provocando profondo stato di disagio tra i contribuenti interessati, anche in relazione alla presunta efficacia retroattiva di tale orientamento che ha provocato richieste di conguagli d'imposta per gli anni 1982 e 1983.

Di recente il Ministero delle finanze, con la risoluzione n. 3/148-84 della Direzione generale per la finanza locale, ha parzialmente attenuato le negative conseguenze finora verificatesi nel settore impositivo in discorso, affermando che nella ipotesi di pubblicità luminosa esposta in una zona dichiarata speciale di un comune riconosciuto stazione di cura, soggiorno e turismo, l'imposta dovuta si ricava applicando, alla tariffa-base deliberata dal comune, le maggiorazioni previste dagli articoli 4 e 5 e sulla somma dei risultati così ottenuti l'ulteriore maggiorazione del 150 per cento per la pubblicità luminosa (in pratica considerando come tariffa base per la pubblicità luminosa quella già maggiorata del 150 per cento ai sensi dell'articolo 8, ultimo comma).

Come si vede, tale ulteriore interpretazione, seppure in qualche modo riduttiva delle eccessive pretese conseguenti a quella originariamente fornita, non risolve il problema connesso con l'applicazione di tutte le varie ipotesi di maggiorazioni previste dal decreto n. 639 del 1972 limitandosi a esprimere chiarimenti per una fattispecie che, con le modalità descritte, non costituisce certamente la norma che si riscontra nella realtà commerciale di tutti i giorni.

La formulazione dell'articolo unico della proposta di legge presentata si prefigge lo scopo di fornire la interpretazione autentica dell'articolo 50, per ripristinarne tutta intera la efficacia sostanziale ai fini della corretta determinazione del debito d'imposta nei casi in cui la tariffa-base subisca maggiorazioni comunque connesse con le particolari forme pubblicitarie pre-

IX. LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

viste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 26 ottobre 1972.

Nel contempo l'iniziativa vale a sanare l'attuale assurda situazione che ha provocato un incremento impositivo di gran lunga superiore a quello deliberato dal Parlamento negli ultimi anni e che peraltro ha creato difficoltà anche agli stessi

Comuni, alcuni dei quali nel constatare l'inaridirsi delle fonti d'imposta per la progressiva rimozione dei mezzi pubblicitari o hanno cercato di attenuare l'eccessivo carico fiscale o addirittura per le normali vie contenziose hanno sollevato dubbi sulla legittimità degli orientamenti ministeriali.

PROPOSTA DI LEGGE
—**ARTICOLO UNICO.**

La tariffa base di cui al primo comma dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, deve intendersi quella determinata dal comune con esclusione degli eventuali aumenti e maggiorazioni comunque previsti dalle disposizioni dello stesso decreto.